

Edizione di martedì 28 Marzo 2023

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 28 marzo 2023

di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Rinuncia di un credito da parte di un socio: trattamento fiscale

di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTI

Cessione dei crediti edilizi maturati nel 2022: invio entro il 31 marzo

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DICHIARAZIONI

Le locazioni brevi nel modello Redditi e 730

di Stefano Rossetti

IMPOSTE SUL REDDITO

Somma pagata all'hacker ad alto rischio di non deducibilità

di Fabio Landuzzi

RISCOSSIONE

Ultimi giorni per la sanatoria sugli errori formali

di Alberto Fontana – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Novità dal T.A.R. sulle attività professionali esercitate da società di capitali
di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 28 marzo 2023

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



La piattaforma indispensabile per lo studio del Commercialista

Scopri di più

L'appuntamento settimanale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

CASI OPERATIVI

Rinuncia di un credito da parte di un socio: trattamento fiscale

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Domanda

Una Srl in liquidazione ha un debito con un istituto di credito.

Il socio di maggioranza, persona fisica non imprenditore, è intenzionato ad acquistare il credito che l'istituto vanta nei confronti della Srl a un prezzo inferiore al valore nominale.

Successivamente all'acquisto il socio ha intenzione di patrimonializzare la società convertendo il credito per il suo valore nominale in versamento in conto capitale.

Con tale operazione verrà anche revocato lo stato di liquidazione.

Quale è il trattamento fiscale in capo al socio persona fisica della conversione del credito acquistato a un valore inferiore al valore nominale; in particolare, comporta solo un incremento del valore fiscale della partecipazione per un importo corrispondente al prezzo pagato, oppure anche una imposizione in capo al socio stesso?

La società realizza una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88, comma 4-*bis*, Tuir?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTI

Cessione dei crediti edilizi maturati nel 2022: invio entro il 31 marzo

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** possono beneficiare di diverse agevolazioni fiscali, sia con riferimento agli interventi sulle **singole unità abitative** sia quando riguardano i lavori su **parti comuni** di edifici condominiali.

L'[articolo 16-bis Tuir](#) prevede una **detrazione dall'Irpef** del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro (per ciascuna unità immobiliare); la percentuale di detrazione è **stata elevata al 50%**, con una spesa **massima di 96.000 euro**, con riferimento alle spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013.

In seguito, questi maggior valori sono stati prorogati diverse volte: da ultimo, la L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) **ha prorogato al 31 dicembre 2024** la possibilità di usufruire della **maggior detrazione Irpef** nella misura del 50%, confermando il limite massimo di spesa posto a 96.000 euro.

Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36%, con il limite di 48.000 euro.

Con il **D.L. 34/2020**, invece, sono state introdotte le discusse misure riguardanti il cosiddetto **"Superbonus"**, che consentono di usufruire di una detrazione del 110% con riferimento ad alcune tipologie di interventi come, ad esempio, interventi antisismici, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, installazione di impianti fotovoltaici, etc.

L'[articolo 121 del citato D.L. 34/2020](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, nonché a

coloro che, nell'anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all'[articolo 119](#) del medesimo Decreto, la **facoltà di optare**, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, **alternativamente** per:

1. un **contributo**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante;
2. la **cessione di un credito d'imposta** corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Nell'ambito dei richiamati lavori di **recupero del patrimonio edilizio** – di cui all'[articolo 16-bis Tuir](#) – è possibile operare questa scelta per gli **interventi indicati nelle lettere a), b), d) e h)**: vale a dire, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e, per le parti comuni degli edifici, quelli di manutenzione ordinaria, oltre che per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Ai fini dell'**esercizio dell'opzione**, il contribuente deve acquisire anche:

- il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato **dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni** (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro), nonché dai CAF;
- l'**asseverazione tecnica** relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la **congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati.

Con riferimento alle comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, il visto di conformità e l'asseverazione sulla congruità delle spese **non sono obbligatorie nel caso di opere classificate come attività di edilizia libera** ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale, o per gli interventi di **importo complessivo non superiore a 10.000 euro**, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'[articolo 1, comma 219, della L. 160/2019](#) (c.d. "Bonus Facciate").

I **soggetti beneficiari delle detrazioni** per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (Superbonus), devono **comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi**, oppure per il **contributo sotto forma di sconto**, in base a quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia

delle Entrate dell'08.08.2020, del 12.10.2020 e del 12.11.2021.

L'opzione va comunicata **esclusivamente in via telematica**, entro il 16 marzo **dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione**.

Con riferimento alle **spese sostenute nel 2022**, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la **scadenza per effettuare la comunicazione è stata spostata al 31 marzo 2023** (articolo 3, commi 10-*octies* e 10-*novies*, del Decreto Milleproroghe 2023, come modificato nel corso dell'iter di conversione nella L. 14/2023).

La comunicazione può essere **compilata e inviata** utilizzando la **procedura web** disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, denominata "**Comunicazioni opzioni per interventi edilizi e Superbonus**".

In alternativa, è possibile assolvere all'adempimento utilizzando l'omonimo **software di compilazione**, con invio del file tramite Desktop Telematico.

La **trasmissione della comunicazione** può essere effettuata:

- dal **beneficiario della detrazione**, direttamente oppure **avvalendosi di un intermediario**, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
- **esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità** per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.

DICHIARAZIONI

Le locazioni brevi nel modello Redditi e 730

di **Stefano Rossetti**



L'[articolo 4 D.L. 50/2017](#) disciplina le modalità di tassazione dei canoni relativi ai contratti di locazione riconducibili alla categoria delle c.d. **locazioni brevi**.

Per locazione breve si intende il contratto di locazione relativo a beni immobili abitativi di durata **non superiore a 30 giorni** concluso da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, per cui non vi è l'obbligo di registrazione se non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per quanto attiene ai **profili soggettivi**, la disciplina delle locazioni brevi può essere applicata ai contratti stipulati dal:

- **proprietario** o titolare di altro diritto reale sull'immobile;
- **locatore**;
- **comodatario** che concede a terzi la disponibilità dell'immobile a titolo oneroso.

La norma, inoltre, richiede che il contratto sia stipulato da persone fisiche che detengono l'immobile fuori dalla sfera imprenditoriale; pertanto, devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo della norma le locazioni brevi che rientrano nell'esercizio di attività d'impresa come definita:

- dall'[articolo 55, comma 2, Tuir](#) per quanto riguarda le imposte dirette;
- dall'[articolo 4 D.P.R. 633/1972](#) per ciò che concerne l'Iva.

Per quanto concerne la definizione di **attività commerciale** in tale ambito, la Legge di bilancio 2021 ([articolo 1, comma 595, L. 178/2020](#)) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la disciplina delle locazioni brevi è applicabile solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per periodo d'imposta; infatti il legislatore ha introdotto una presunzione in base alla quale l'attività di locazione di unità abitative in numero superiore a 4, nell'ambito dello stesso periodo d'imposta, si considera svolta in forma imprenditoriale ai

sensi dell'[articolo 2082 cod. civ.](#)

Dal punto di **vista oggettivo** gli immobili per i quali è possibile fruire della disciplina della locazione breve devono essere:

- adibiti a **destinazione residenziale**, quindi la locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (tranne A10) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.) nonché, in analogia con quanto previsto per la cedolare secca sugli affitti, singole stanze dell'abitazione;
- **situati in Italia**.

Sotto il profilo operativo, i soggetti che concedono l'utilizzo dell'immobile all'ospite sulla base di un contratto di locazione breve devono assoggettare ad imposizione il canone di locazione in base alle regole ordinarie del Tuir in ragione del titolo per cui l'immobile è detenuto:

- il canone di locazione per il proprietario o per il titolare di altro diritto reale di godimento rappresenta un reddito fondiario tassato in base al principio di competenza da indicare nel **quadro RB** del modello RedditiPF o nel **quadro B** del modello 730;
- il canone di locazione per il comodatario e il sublocatore rappresenta un reddito diverso tassato in base al principio di cassa da indicare nel **quadro RL** del modello RedditiPF o nel **quadro D** del modello 730.

In alternativa alla tassazione ordinaria, per effetto del richiamo alle disposizioni in materia di "Cedolare secca sugli affitti" ex [articolo 3 D.L. 23/2011](#), il reddito derivante dai contratti di locazione breve può essere assoggettato, per opzione del locatore, all'**imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle eventuali imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, laddove registrato.

Con l'istituzione della disciplina delle locazioni brevi il legislatore ha ampliato lo spettro di applicazione della cedolare secca. Infatti, l'imposizione cedolare, già applicabile ai redditi fondiari derivanti dalle locazioni anche di breve durata, viene estesa ai redditi diversi derivanti dai **contratti di sublocazioni e ai contratti stipulati dal comodatario** per la concessione a terzi del godimento dell'immobile abitativo.

Per quanto riguarda **la sublocazione**, l'applicazione della cedolare secca non modifica la qualificazione reddituale dei proventi derivanti da tale contratto.

Relativamente, invece, alla concessione in godimento dell'immobile **da parte del comodatario**, per effetto delle nuove disposizioni che prevedono l'applicazione della ritenuta in capo al comodatario, il comodante resta titolare del reddito fondiario derivante dal possesso dell'immobile oggetto di comodato mentre il comodatario/locatore diventa titolare del reddito derivante dal contratto di concessione in godimento qualificabile come reddito diverso assimilabile alla sublocazione.

Sulla base di quanto sopra, dunque, per le locazioni brevi sono da intendersi come superati i precedenti orientamenti di prassi volti ad attribuire al comodante la titolarità del reddito fondiario determinato tenendo conto anche dei corrispettivi derivanti dal contratto di locazione stipulato dal comodatario/locatore (vedasi le [risoluzioni AdE 226/E/2008](#) e [394/E/2008](#)).

La scelta per il regime agevolato si effettua con la **dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi** ovvero, nell'ipotesi di eventuale registrazione del contratto, in tale sede.

Il locatore può effettuare l'opzione per ciascuno dei contratti stipulati, salvo il caso in cui siano locate singole porzioni della medesima unità abitativa per periodi in tutto o in parte coincidenti (vedasi la [circolare AdE 26/E/2011](#)).

In tal caso l'esercizio dell'opzione per il primo contratto vincola anche il regime del contratto successivo.

IMPOSTE SUL REDDITO

Somma pagata all'hacker ad alto rischio di non deducibilità

di **Fabio Landuzzi**



La **cybersecurity** rappresenta oggi un fattore fortemente impattante il profilo del **rischio delle attività imprenditoriali** e professionali, come è purtroppo reso evidente dagli **attacchi informatici** – i c.d. **ransomware** – che coinvolgono sempre più di frequente un numero crescente di organizzazioni, causando la **compromissione dei data center aziendali** in cui sono di norma installati i diversi sistemi informativi a cui fanno capo i **software ERP**, di contabilità, di produzione, ecc.; il tutto, con effetti talora dirompenti sulla regolare attività dell'impresa e sul **trattamento di dati anche riservati**.

Accade non di rado che i soggetti colpiti dal **cybertack** si trovino "obbligati" a dover **corrispondere all'hacker le somme** da questi estorte per la restituzione dell'accesso ai sistemi e per la disponibilità dei dati "oscurati", somme quasi sempre **erogate in forma di bit coin**.

Dal punto di vista delle imposte sul reddito, è quindi lecito **domandarsi se** queste somme siano **deducibili** ai fini della formazione del reddito imponibile dell'impresa che le corrisponde o se invece siano **da considerarsi non inerenti** rispetto all'attività d'impresa.

Possiamo prima di tutto partire da un seppur **diverso e risalente arresto giurisprudenziale** (Cassazione, n. 8818/1995) in cui si trattò il caso del **riscatto pagato da una società** per la liberazione di un suo **dirigente che era stato rapito**.

La Suprema Corte, nel caso di specie, si esprime in senso **non favorevole alla deduzione di tale spesa** dal reddito imponibile dell'impresa, ritenendola **carente del presupposto della inerenza**, ovvero non "*funzionale alla produzione del reddito*".

Le argomentazioni addotte dalla Cassazione in quel caso di specie sembrano però fondare le proprie radici in **una chiave interpretativa del principio di "inerenza"** della spesa assai ristretto, oltre ad essere condizionate dal fatto che il pagamento del riscatto per la liberazione della persona fosse **condizionato da fattori personali** – i rapporti di familiarità con i soci – oltre che imprenditoriali.

Condizioni che, nel caso del *cyberattack*, non sussistono, trattandosi, per usare un improprio parallelismo, del “**rapimento**” dei sistemi informativi dell’impresa e dell’accesso ai suoi dati, ovvero di **elementi indispensabili** per lo svolgimento dell’attività da cui originano i ricavi che concorrono a formare il reddito imponibile.

Il caso ha formato oggetto di una **risposta ad interpello** – la [n. 149/2023](#) – di recente pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso è esattamente quello di un *cyberattack* che ha **compromesso numerosi sistemi operativi della società** ed anche di altre imprese dalla stessa controllate, rendendo indisponibili anche molti dati conservati sui server.

La società, per risolvere l’impasse causata dall’incidente occorso, è quindi addivenuta alla **decisione di corrispondere all’hacker la somma** richiesta sotto forma di *bit coin*, ponendosi poi il dubbio se tale somma fosse deducibile ai fini della determinazione dell’imponibile Ires ed Irap.

Vediamo di percorrere i **contenuti principali** che è dato di trarre da questo documento.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate conferma che **la spesa in questione non si qualifica come “costo da reato”** ex [articolo 14, comma 4-bis, L. 537/1993](#), norma che intende colpire con l’indeducibilità i costi sostenuti per **beni e servizi direttamente utilizzati** per il compimento di una **fattispecie criminosa**.

Infatti, la società è stata **vittima del reato di estorsione** ([articolo 629, c.p.](#)) e, riconosce l’Agenzia, il **pagamento effettuato** pur essendo un elemento costitutivo del reato stesso, **non può in nessun caso integrare un fatto punibile** per il soggetto che ne è vittima.

Pertanto, si può pienamente convenire sul fatto che alle somme in oggetto **non siano da annoverarsi fra i c.d. “costi da reato” non deducibili** ai sensi del richiamato comma 4-bis, dell’[articolo 14 L. 537/1993](#).

Quanto al **profilo di inerenza del costo**, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato alcuni principi di ordine generale tratti dalla prassi e da una parte di giurisprudenza citata, si sofferma **sul piano dell’onere probatorio**, sottolineando come, nel caso di specie, la **società non avrebbe “prodotto un supporto documentale idoneo a dimostrare che l’uscita di denaro relativa all’acquisto dei bitcoin e il successivo trasferimento degli stessi sia strettamente correlato alla remunerazione di un fattore della produzione (le prestazioni che gli hacker si sarebbero impegnati ad eseguire)”**.

Perciò, il **costo non sarebbe deducibile**.

Così posta la questione, rimane allora da capire **quale sarebbe il “supporto documentale”** che per l’Agenzia delle Entrate sarebbe **idoneo a comprovare l’inerenza del costo**.

Infatti, l'idea che la somma pagata possa essere posta in **correlazione con una prestazione** a cui gli hacker si impegnano, quando abbiamo appena detto che ci si trova in **un contesto criminoso** e dinanzi ad **un reato di estorsione**, potrebbe sembrare **quasi grottesco**; più che per il pagamento di una prestazione, si ritiene che l'inerenza di questa spesa discenda dal **beneficio diretto tratto dall'impresa**, che si riverbera nella **generazione di ricavi altrimenti fortemente condizionati** proprio dalle conseguenze del fatto occorso.

In termini documentali, si ritiene che la **denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza** possa costituire l'elemento basilare, unitamente alla eventuale **prova della corrispondenza intercorsa** con gli hacker, ai documenti comprovanti le **azioni rimediali** nel frattempo avviate dalla società colpita mediante il coinvolgimento di consulenti, l'attivazione delle **polizze assicurative**, ecc..

In conclusione, si è del parere che la Risposta in commento abbia avuto il pregio di porre sotto i riflettori un tema di assoluta attualità, ma che non abbia ulteriormente contribuito a delineare un **quadro univoco della fattispecie** che, probabilmente, dovrà essere affrontata dalle imprese che malauguratamente dovessero imbattersi in simili incidenti, in un **approccio caso per caso**.

RISCOSSIONE

Ultimi giorni per la sanatoria sugli errori formali

di **Alberto Fontana** – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza



Scade il 31.03.2023 il termine entro cui effettuare il **versamento per sanare le irregolarità formali** commesse fino al 31.10.2022, attraverso la “definizione agevolata” di cui all'[articolo 1, comma 166-173, L. 197/2022](#) (Legge di Bilancio 2023).

Questo istituto consente di regolarizzare *“le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022”* come indicato al comma 166 della Legge di bilancio.

Sotto il **profilo soggettivo**, possono avvalersi di questa misura tutti i **contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile e dalla natura giuridica adottati**, inclusi anche i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, ad adempiere alle comunicazioni fiscali relative ad operazioni rilevanti, come esplicitato dalla [circolare 2/E/2023](#).

Mentre sotto il **profilo oggettivo**, il provvedimento prot. nr. 27629 emanato dall’Agenzia delle Entrate il 30.01.2023 indica quali sono le violazioni formali sanabili e quali invece ne rimangono escluse.

Le **violazioni formali sanabili** sono quelle per le quali sono competenti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le sanzioni amministrative, **commesse fino al 31.10.2022**, che però non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, in riferimento all’Iva, all’Irap, all’imposta sui redditi ed alle relative addizionali ed imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.

Quindi, più in generale, **si tratterebbe di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa**, e rispetto alle quali non rileva un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale

riproporzionare la sanzione.

A tal proposito, la stessa [circolare 2/E/2023](#) definisce un **elenco a titolo esemplificativo**, ma non esaustivo, includendo, per esempio: **l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva**, solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta; **l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat**; **l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili**, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta; la **tardiva trasmissione delle dichiarazioni** da parte degli intermediari; **l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione** soggetto a cedolare secca.

In aggiunta, come è stato esplicitato dalla [circolare 6/E/2023](#), sono **sanabili anche le fatture elettroniche inviate allo Sdi tardivamente**, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza con il relativo e regolare versamento dell'Iva dovuta.

Infatti, merita evidenziare che l'Iva viene liquidata con riferimento alla **data di effettuazione dell'operazione (data fattura) non rilevando la data di trasmissione allo Sdi**.

Risultano pure sanabili i **corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e non inviati all'Agenzia**, ma inseriti in contabilità con relativa corretta liquidazione dell'imposta dovuta.

Perciò, **rientrano tra gli errori formali, in riferimento agli obblighi di documentazione/registrazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva:**

- per le operazioni imponibili, gli errori che non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell'Iva;
- per le operazioni non imponibili/esenti/non soggette ad Iva, gli errori che non rilevano neppure ai fini della determinazione del reddito;
- per le **operazioni in reverse charge**, in cui la violazione formale maggiormente compiuta consta nella tardiva o omessa trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, è possibile regolarizzare, con la definizione agevolata di [cui ai commi 166-173](#), l'operazione in cui l'Iva risulta assolta, anche se in modo irregolare ma in assenza di frode. Mentre la violazione è sostanziale se ha determinato il mancato versamento dell'Iva.

Non risultano essere regolarizzabili, attraverso la sanatoria della Legge di bilancio, oltre alle violazioni sostanziali, le violazioni formali di norme tributarie, le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito al 01.01.2023, le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 01.01.2023, gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

L'esclusione coinvolge anche **l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali** costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato ed in particolare le irregolarità commesse in merito

alla compilazione del quadro RW. Infine, tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento, rientrano anche quelle *destinate all'Enea*.

La regolarizzazione delle violazioni **si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni ed attraverso il versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono**, da indicare nell' F24 alla sezione "anno di riferimento".

Il codice tributo da utilizzare, come illustrato dalla [risoluzione 6/E/2023](#) è "TF44" denominato **"REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022"**.

Il versamento deve essere eseguito, o in un'unica soluzione entro il 31/03/2023; oppure in due rate di pari importo entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024.

Di conseguenza, ne deriva che le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro il 31.10.2022 **devono essere rimosse**, per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono, **entro il termine di versamento della seconda rata (31.03.2024)**.

L'Agenzia delle Entrate su questo aspetto ha fornito le seguenti istruzioni, nel provvedimento prot. nr. 27629: *"Qualora il soggetto interessato **non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto della regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; [...]** L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione formali correttamente rimosse."*

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà comunque diritto alla restituzione di quanto versato: quindi se non viene effettuata la rimozione degli errori formali, la violazione di essi rimane e non viene restituito il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta.

In aggiunta, il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, anche se versate precedentemente alla "definizione agevolata" di cui alla Legge di bilancio; l'eventuale **restituzione** deve avvenire, infatti, in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale o di un provvedimento di autotutela.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Novità dal T.A.R. sulle attività professionali esercitate da società di capitali

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

Consulenza specialistica per lo studio professionale 

In ambito fiscale, legale e valutativo per operazioni di ristrutturazione/passaggio generazionale.

SCOPRI DI PIÙ →

Il tema dell'esercizio di **attività c.d. riservate da parte di società di capitali (non S.T.P.)** è sicuramente uno dei più complessi e più controversi nel panorama del mondo professionale italiano.

Va premesso che tale fenomeno può essere inquadrato sotto molteplici punti di vista giuridici: penale, civile, deontologico-previdenziale etc.

E, spesso, non si possono non rilevare alcune contraddizioni o lacune (perlomeno apparenti) della normativa di volta in volta applicabile.

In un [precedente contributo](#) ho parlato dei rischi, anche di carattere **penale**, relativi allo svolgimento delle c.d. attività riservate da parte di soggetti non iscritti agli Albi, con particolare riferimento alla prestazione delle stesse da parte di una società di capitali quando la stessa, che svolge l'attività di CED/società di servizi, non sia affiancata da un professionista (individuale/Studio Associato/STP).

In detto articolo concludevo che la **totale assenza di una figura professionale** concreta seriamente il rischio di risvolti penali e, più precisamente, di una condanna per **esercizio abusivo di professione**.

In un altro, più [recente contributo](#), ho analizzato una **pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. ord. n. 39028 del 09/12/2021)**, secondo la quale **“prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali”** (va detto, comunque, che nel caso di specie si dibatteva sul diritto o meno al pagamento di una consulenza in ordine alle cause della rottura di alcune bottiglie di spumante, quindi **non in una materia c.d. riservata**).

Di recente, sul tema, è intervenuto anche il **giudice amministrativo**.

Il **T.A.R. Piemonte**, infatti, con la **sentenza n. 702 del 29/07/2022**, si è occupato del caso di un appalto pubblico avente ad oggetto il “*servizio di amministrazione del personale, rilevazione delle presenze e gestione timesheet*” aggiudicato ad una **società di capitali – non S.t.p., che pur si avvaleva, per lo svolgimento delle attività c.d. riservate, di professionisti abilitati**.

[Continua a leggere qui](#)